



## CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena /Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

**Prot 16341 del 09/09/2021**

**OGGETTO: Nuove disposizioni temporanee nell'emergenza epidemiologica COVID-19 per il funzionamento degli organi istituzionali. Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RICHIAMATE:

le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 che ha ulteriormente prorogato il suddetto termine fino al 31 dicembre 2021,

RICHIAMATI:

le disposizioni contemplate in premessa al citato D.L. 105/2021, per cui in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica *“l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività”*;

l'art 6 del decreto 105/2021 che prevede *«1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.»*

CONSIDERATO pertanto che nell'allegato A rientrano rispettivamente al n 2 e al n. 7, sia l' articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.2 Semplificazioni in materia di organi, sia articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, disposizioni originariamente previste per le assemblee in videoconferenza relative al 2020;

CONSIDERATO che risulta altresì necessario, al fine di garantire buon andamento, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune di Bibbiena, definire i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza;

## DISPONE

1. E' approvata, per le motivazioni citate in premessa e nelle prerogative del Presidente del Consiglio Comunale, la modalità di svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale e per analogia della conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, in relazione all'esigenza di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione.

2. I seguenti criteri relativi alle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza:

### **ART. 1 - Principi generali**

Le sedute istituzionali degli organi consiliari possono svolgersi nel periodo di emergenza sanitaria mediante la modalità telematica della videoconferenza, con la partecipazione a distanza anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale, gli uffici di supporto, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo elettivo, assicurando l'esercizio delle prerogative dei consiglieri, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del regolamento del consiglio comunale vigente.

### **ART. 2 - Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza**

Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Unica modalità ammessa è collegamento a video.

Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

- consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità degli amministratori che partecipano ed intervengono in videoconferenza;
- assicurare alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
- consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio comunale;
- consentire a tutti i componenti, nonché agli altri amministratori autorizzati dal regolamento, di partecipare alla discussione ovvero alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- assicurare la piena conformità delle attività del Consiglio al regolamento del consiglio comunale, nei limiti della compatibilità con la modalità telematica prescelta.

### **ART. 3 - Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza**

Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Consiglio comunale in videoconferenza ed a distanza:

1) la seduta in videoconferenza è valida anche se eventualmente presieduta da sedi diverse da quelle del Comune, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, pertanto in tal caso la sede è virtuale; la seduta può anche avvenire eventualmente solo in videoconferenza, senza alcun componente presso la sede del Comune;

2) i consiglieri e gli altri amministratori convocati alla seduta, il Segretario Generale e gli uffici di supporto, possono partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza;

3) al momento della convocazione della seduta in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le indicazioni per le modalità di accesso alla piattaforma informatica individuata per il collegamento in videoconferenza.

L'utilizzo del sistema di videoconferenza potrà avvenire tramite strumenti e dispositivi messi a disposizione direttamente dagli interessati, idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza. In caso di impossibilità, l'amministrazione fornirà il supporto.

4) la presenza dei consiglieri alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza;

5) la pubblicità della seduta, qualora al momento non fosse possibile la diretta streaming, potrà essere garantita mediante la pubblicazione in tempi differiti, sul portale medesimo, della ripresa integrale dei lavori;

6) per il computo del numero legale - quorum strutturale - si considerano presenti i componenti il consiglio collegati in videoconferenza.

#### **ART. 4 - Partecipazione alla seduta**

La presenza dei componenti del Consiglio è accertata dal Presidente della seduta, assistito dal Segretario Generale, mediante appello nominale dei consiglieri che consente la verifica degli accessi dai quali risultano collegati in videoconferenza, e la persistenza del collegamento in visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.

La partecipazione e l'intervento alle riunioni in videoconferenza avviene in forma tale da assicurare che il partecipante sia dedito esclusivamente alla seduta ed in modalità consona all'impegno istituzionale

In caso di malfunzionamento delle connessioni telematiche o di altri problemi di ordine tecnico che impediscano la corretta funzionalità della videoconferenza, il Presidente sospende la riunione fino al ripristino dell'efficienza.

La presenza assicurata in tali modalità è valida ai fini della percezione del gettone di presenza, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro.

Alla seduta in videoconferenza possono partecipare anche i responsabili e collaboratori a supporto, il Revisore dei Conti.

#### **ART. 5 - Apertura e chiusura della seduta**

La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Presidente assistito dal Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti i quali dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando la videocamera e il microfono per consentire la propria identificazione all'Ufficio di Presidenza.

Tale modalità di identificazione dovrà avvenire ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, ivi compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta, fatta salva la possibilità di lasciare temporaneamente la seduta, pur restando collegati, comunicando per iscritto in chat tale volontà.

La seduta, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti.

La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

#### **ART. 6 - Interventi nel corso della seduta. Metodologia e regolazione**

La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali ordinariamente.

Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.

Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti (chat) messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, specificando la natura della richiesta (quali, ad esempio: "richiamo al regolamento", "intervento in discussione" "dichiarazione di voto", ecc.) o utilizzando formule che tale natura, a norma di Regolamento, renda comunque manifesta.

Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate in forma scritta nei predetti spazi (chat) del sistema di videoconferenza.

Un Consigliere, qualora intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione.

Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate.

**La votazione avviene per appello nominale dei soli consiglieri collegati in videoconferenza e voto palese mediante espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ciascun consigliere.**

Al termine di ciascuna votazione il Presidente ne dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Presidente, dopo aver richiamato coloro che se ne rendano autori, può disporre la disattivazione del microfono.

Sono adottati appositi strumenti informatici nel caso in cui fosse necessario procedere a votazioni a scrutinio segreto.

#### **ART. 7 - Utilizzo dell'account**

Ciascun Consigliere, Assessore o altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza (piattaforma).

#### **ART. 8 - Sospensione della seduta per ragioni tecniche**

In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le modalità sopra indicate.

#### **ART. 9 - Conferenza dei capigruppo e Commissioni consiliari**

Per le sedute relative alla Conferenza dei Capigruppo e alle Commissioni consiliari, le precedenti prescrizioni e regole si applicano per quanto compatibili, tenuto conto della specificità delle stesse.

Le sedute delle Commissioni consiliari devono essere registrate. Il file di registrazione della seduta costituisce verbale della riunione e sarà pubblicato.

#### **ART. 10 - Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, nei limiti della compatibilità, si applicano lo statuto ed il regolamento del consiglio comunale.

### **DISPONE DI**

-inviare il presente atto al Sindaco, al Segretario, ai Consiglieri Comunali, ai Dirigenti.

-provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Il presente provvedimento ha validità fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, fissato dal Consiglio dei Ministri al 31 dicembre 2021, fatti salvi ulteriori provvedimenti di proroga di tale stato.

**Il Presidente del Consiglio comunale**

**F.to Nuria Andreani**

---

Presidente del Consiglio comunale tel. 0575  
530622

[bibbiena@postacert.toscana.it](mailto:bibbiena@postacert.toscana.it)

[presidentec@comunedibibbiena.gov.it](mailto:presidentec@comunedibibbiena.gov.it)

<https://www.comunedibibbiena.ar.it>